

Legge federale sulla procedura penale

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2006¹,
decreta:

I

La legge federale del 15 giugno 1934² sulla procedura penale è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4–7

⁴ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie occasionate dall'attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione.

⁵ Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese procedurali o da una confisca.

⁶ Il Consiglio federale definisce per via d'ordinanza:

- a. le categorie di spese straordinarie che possono essere computate;
- b. l'ammontare delle indennità; può prevedere importi forfetari per i costi del personale.

⁷ Nei limiti fissati dall'ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla fornitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.

Art. 106 cpv. 2

Abrogato

Art. 257

¹ Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall'istruzione.

² I particolari relativi all'indennizzo sono retti dall'articolo 17 capoversi 5–7.

¹ FF 2006 3877

² RS 312.0

II

Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Se sono state fatte valere prima dell'entrata in vigore della modifica del ... e non hanno potuto essere indennizzate conformemente al diritto previgente, le spese straordinarie di cui agli articoli 17 capoverso 4 e 257 capoverso 1 occasionate ai Cantoni dopo il 1° gennaio 2002 sono indennizzate in applicazione della modifica del ...

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.